

Contributo addizionale per il finanziamento del prepensionamento dei lavoratori anziani licenziati - Imprese industriali appartenenti ad enti pubblici - Obbligo del relativo pagamento - Consorzi di bonifica - Inclusione - Condizioni.

In tema di consorzi di bonifica, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16 della l. n. 155 del 1981, ai fini dell'individuazione delle imprese tenute al pagamento del contributo addizionale dello 0,15 per cento per il finanziamento del prepensionamento dei lavoratori anziani licenziati, opera l'art. 12 della l. n. 1115 del 1968, "ratione temporis vigente", che, nel porre il suddetto obbligo a carico di tutte le "imprese industriali diverse da quelle edili", si riferisce anche alle imprese industriali che, appartenendo ad enti pubblici, sono "escluse dall'applicazione delle norme sull'integrazione dei guadagni degli operai" ex art. 3 del d.lgs. C.P.S. n. 869 del 1947, sostituito dall'art. 4 della l. n. 270 del 1988.

Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 14876 del 15/06/2017